

INCONTRO SUL BULLISMO E SUL CYBERBULLISMO

Istituto Superiore "Ivan Piana" - Lovere (BG) - 15/03/2018

LE CONSEGUENZE PENALI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Avv. Raffaele Campagna

Buonasera a tutti !

Benvenuti anche da parte mia a questo incontro sul bullismo e sul cyberbullismo, che la dott.sa Celestina Zandonai, Dirigente scolastico di questo prestigioso istituto, ha voluto organizzare in ossequio alle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, previste dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma che ha voluto organizzare, anche e soprattutto, sul presupposto dell'esacerbarsi di questo dilagante fenomeno, le cui conseguenze sono notevoli e spesso irreparabili ed investono non solo la vittima ma anche le famiglie e le istituzioni sociali, prima fra tutte, la scuola.

Sono veramente grato alla dott.ssa Zandonai, per avermi invitato in qualità di avvocato, a parlare sul tema che ci occupa, al fine di fornire un contributo di natura giuridico-penale, essendo il sottoscritto, perfezionato in diritto penale minorile ed avendo partecipato in qualità di difensore a parecchi processi penali, celebrati presso il Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro. Per cui cercherò di assolvere al compito affidatomi, in maniera tale da far comprendere a lor signori, le conseguenze penali, che scaturiscono dagli atti di bullismo, nonché, i risvolti civilistici legati alle tipologie di danno subito e pertanto risarcibile. Non farò evidentemente alcun cenno alle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo, né alla differenza che intercorre tra i due fenomeni, avendoli già trattati in maniera esaustiva, sia la dott.ssa Zandonai, che l'amica e collega prof.ssa Carmen Oliva. Concentrerò, invece, la mia indagine su alcuni particolari aspetti afferenti alla giustizia penale minorile, nonché, sulle diverse

tipologie delittuose, la cui competenza è devoluta come dicevo prima al Tribunale Per i Minorenni, che ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'Appello in cui è istituito. E lo farò, senza trascurare i profili civilistici che spesso si accompagnano a quelli penalistici, atteso che, il più delle volte, gli atti di violenza minorile, violano sia la legge penale che quella civile, dando vita a due processi, quello penale e quello civile, il primo, tendente, attraverso l'accertamento della verità, all'assoluzione o all'eventuale condanna del colpevole, il secondo finalizzato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Cominciamo subito col dire che fino a poco tempo fa, non esisteva una legge specifica sul cyberbullismo e che solo da un anno a questa parte è stata emanata la Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", in vigore dal 18 giugno 2017. Si tratta di un provvedimento che oltre ad offrire una precisa definizione del cyberbullismo, intende contrastare il fenomeno criminale ad esso collegato, in tutte le sue manifestazioni, con azioni preventive tese alla tutela dei minori coinvolti, sia come vittime, sia come autori della condotta antigiuridica, assicurando strategie d'intervento, soprattutto nell'ambito delle istituzioni scolastiche, di sostegno e rieducazione dei soggetti coinvolti. I punti più salienti della legge, che si compone di sette articoli, attengono: 1) alla possibilità che ciascun minore ultraquattordicenne, che sia vittima di cyberbulismo, o chi esercita la sua responsabilità, ha, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete; 2) alla nascita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbulismo, con periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno; 3) all'adozione da parte del MIUR, delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole; 4) all'individuazione da parte di ogni istituto scolastico, di un referente fra i docenti, con

il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, avvalendosi, anche, della collaborazione delle forze di polizia; 5) ad una formazione adeguata del personale scolastico, sul fenomeno bullismo/cyberbullismo; 6) alla promozione, in ambito territoriale, di progetti personalizzati per sostenere le vittime di bullismo e rieducare i minori autori di illeciti; 7) al ruolo preminente del Dirigente scolastico, che, in presenza di atti di bullismo e di cyberbullismo, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti; 8) alla previsione da parte dei regolamenti scolastici di esplicite sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità delle condotte illecite; 9) all'ammonimento da parte del Questore, in mancanza di querela o denuncia, che ha lo scopo di favorire forme conciliative finalizzate ad evitare il coinvolgimento dei minori in procedimenti penali. Si tratta di uno strumento, che sulla scorta della disciplina sperimentata precedentemente per i reati di Stalking, scatta per i minori ultraquattordicenni, autori di alcuni particolari reati consumati mediante l'uso di internet. Occorre evidenziare, che l'entrata in vigore di questa legge, ha conferito sistematicità alla materia, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, comportando, anche, significative modifiche sul piano processualpenalistico. Ciò non significa che prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, gli atti di bullismo non venivano perseguiti sia penalmente che civilmente. Non bisogna dimenticare che il bullismo ed i cyberbullismo, estrinsecantisi spesso in comportamenti violatori di più disposizioni di leggi, sono sanzionati di volta in volta, ricorrendo sia alla giustizia penale che a quella civile, per garantire la tutela di beni giuridicamente rilevanti. Innanzitutto, va detto, che gli atti di bullismo, infrangono *in primis*, alcuni principi fondamentali della Costituzione, che assegnano allo Stato, il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana. Il riferimento è al principio di uguaglianza, art. 3 commi 1 e 2 Cost. alla libertà d'insegnamento e di istruzione, art. 33 Cost., al libero accesso all'istruzione scolastica ed all'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, nonché, al riconoscimento del diritto allo studio, art. 34 Cost., al diritto alla salute art. 32 Cost. etc. Sul piano civile, come si è accennato poc'anzi, giova ribadire che, potendo il

bullismo comportare, anche, conseguenze di carattere civilistico, consistenti nel risarcimento del danno, il riferimento giuridico, non può che essere l'art. 2043 del codice civile, in base al quale, “ *Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno* ”. Ma in cosa si intende per danno ingiusto ed in che cosa consiste il danno risarcibile? A titolo esemplificativo, possiamo dire che è ingiusto il danno inteso come pregiudizio alla posizione altrui, derivante da una condotta dolosa o colposa, di un soggetto, senza che tale condotta, sia giustificata da una norma che impone o consente un determinato comportamento. Mentre il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, che a sua volta si divide in danno biologico e danno alla salute. Alla stregua di tali rilievi, è possibile ritenere che dagli atti di bullismo, si profilano alcune tipologie di danno, come: 1) il danno morale, consistente nel patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo; 2) il danno biologico, attinente alla salute e l'integrità psicofisica della persona, che come appena abbiamo visto trovano ampia tutela costituzionale all'art. 32; 3) il danno esistenziale, concernente il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale. E' un danno, quest'ultimo, che a sul piano empirico, consiste nella limitazione della libertà di agire, nel comportarsi in modo diverso da come si desidera, nella costrizione di cambiare il modo di relazionarsi. A tal riguardo, circa i profili di imputabilità, occorre evidenziare che il bullismo, da origine a diverse tipologie di responsabilità. Innanzitutto, va detto che essendo il bullo, un soggetto minorenni, spesso al di sotto dei quattordici anni, il fatto antigiuridico, deve essere imputato ai genitori o a chi al momento, esercita la responsabilità genitoriale, a titolo di *culpa in educando*. Va osservato, però, che tale responsabilità è concorrente con quella della scuola attraverso i docenti che rispondono a titolo di *culpa in vigilando* e dell'istituzione scolastica, alla quale viene imputata la c.d. *culpa in organizzando*.

Si tratta di responsabilità, queste ultime, che la scuola riesce ad evitare, fornendo la prova positiva di aver adottato preventivamente tutte le cautele idonee ad evitare il fatto pregiudizievole e quindi in concreto, di non aver potuto in alcun modo impedire l'evento. Benvero, a parte le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, spesso il fatto è da ritenersi come diretta conseguenza dell'agire imprudente dello studente o riconducibile ad una sua condotta dolosa, tale da far superare ogni presunzione di colpa ex art. 2048 c. 2, cod. civ., nei confronti della scuola, esonerandola così, da ogni addebito. Infatti, l'insussistenza di un effettivo quanto concreto nesso di causalità tra la condotta di chi, al momento era tenuto alla vigilanza e la situazione di dannosità, rende infondata ogni forma di responsabilità, con effetti liberatori di ogni pretesa risarcitoria. Diverso è, invece, il caso della responsabilità dei genitori, i quali, a parte la presunzione di omessa vigilanza, avendo sottoscritto con la scuola, il c.d. Patto Educativo di Corresponsabilità, afferente al rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie ed il cui scopo è per l'appunto quello di rafforzare, sotto il profilo educativo, la collaborazione tra le varie componenti agenti nella comunità scolastica, sono perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei profili di responsabilità, gravanti in capo alle famiglie in caso di eventuali danni a persone o a cose, scaturenti dalla condotta antiggiuridica dei propri figli. Per cui, spesso, alla responsabilità diretta del bullo, si affianca quella dei genitori, derivante per l'appunto, dalla violazione dei doveri di educazione. In tali ambiti, circa la *culpa* del minore, trova applicazione l'art. 2046 c.c., il quale in tema di imputabilità per fatto dannoso, sancisce che: *non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa*. In questi casi, è prevista una responsabilità sostitutiva ai sensi dell'art. 2047 cod. civ. in base al quale, dell'evento, risponderà chi al momento del fatto era tenuto alla sua sorveglianza. Ovviamente, la responsabilità dei genitori non è oggettiva ed assoluta, essi saranno esonerati, ove riescano a dimostrare di non aver potuto impedire l'evento, ovvero di avere osservato la necessaria vigilanza a fronte dell'educazione impartita, al fine di prevenire condotte antisociali da parte del figlio.

Cosa, questa, abbastanza difficile, perchè se il figlio non è capace di intendere e di volere, non bastano una buona educazione ed una corretta vigilanza, ma è assolutamente necessario un certo grado di sorveglianza, che è un'azione più intensa della vigilanza e che in caso di situazioni di dannosità, deve essere avvalorata da prove precise e tangibili, al fine di dimostrare di non aver potuto impedire l'evento e quindi, di essere esonerati da ogni forma di addebito. In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere, la riconducibilità della colpa del genitore non tanto nel non avere impedito l'evento, ma in un comportamento antecedente allo stesso, riconducibile alla violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147 cod. civ. Per cui incombe sul genitore l'onere di fornire la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione, compatibile con le condizioni sociali e familiari ed in conformità all'età, al carattere e all'indole del minore. Al riguardo, val la pena sottolineare che, l'educazione dei minori è una funzione preminente che lo Stato attribuisce alla famiglia, non a caso, la Costituzione all'art. 30, riconosce ai genitori, *il dovere e il diritto di istruire ed educare i figli*, inteso, tale assunto, come potestà, cioè a dire come potere da esercitare non per se, ma nell'interesse altrui. Tant'è, che *nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*. Tale enunciato, trova conferma sia nel codice civile, dove all'art. 330, è stabilito che in caso di incapacità dei genitori, ove dovessero violare o trascurare *i doveri ad essi inerenti* o abusare *dei relativi poteri ed arrecare così, gravi pregiudizi del figlio*, è la stessa legge a farli decadere dalla potestà genitoriale, *ordinando l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore*, sia nella legge 4/5/1983 n. 184, dove all'art. 2 è sancito che il minore, privato temporaneamente *di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un'altra famiglia o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione*. Esaurite queste brevi notazioni di natura civilistica e spostando, ora, l'indagine sul versante più intrinsecamente giuspenalistico, cosa che a noi interessa più da vicino, occorre

subito evidenziare che le azioni poste in essere dai c.d. bulli, spesso sfociano nel compimento di numerosi illeciti di natura penale. Per cui gli atti di bullismo non sono altro che fattispecie criminose ed in quanto tali, meritano di essere trattate alla stregua del diritto penale. Si tratta spesso di comportamenti sottovalutati, ma che in realtà varcano la soglia dell'area del penalmente rilevante, assurgendo a qualificate ipotesi delittuose, contemplate dal codice penale. Ciò significa, che le vittime di bullismo sono considerate vittime di reati a tutti gli effetti e pertanto, legittimate a sporgere querela o formale denuncia, per il tramite dei propri genitori o di chi al momento del fatto, esercita la responsabilità sul minore, presso la competente autorità giudiziaria, nei confronti dell'autore degli atti molesti o persecutori. Ma quali sono le fattispecie delittuose contemplate dal codice penale, che affiorano dalle condotte poste in essere dal c.d. bullo? E' appena il caso di evidenziare che i reati penali che si possono configurare, sono molteplici e cambiano a seconda dell'articolarsi dell'antigiuridicità del fatto, in considerazione del bene giuridico di volta in volta aggredito o messo in pericolo. Va osservato in proposito, che il bullismo non è una fattispecie autonoma di reato, ma consiste in una serie di comportamenti antisociali, intenzionalmente voluti, la cui ratio attiene alla difesa di beni giuridicamente rilevanti, come la vita, l'integrità psicofisica, l'onore, la reputazione ed altri ancora, offesi o messi in pericolo dall'estrinsecarsi di una serie di atti idonei ad integrare, le seguenti ipotesi di reati: 1) percosse, art. 581 c.p.; 2) molestie, art.660 c.p.; 3) estorsione, art. 629 c.p.; 4) lesioni personali, art. 582 c.p.; 5) minacce, art. 612 c.p.; 6) diffamazione, art. 595 c.p.; 7) ingiurie, art.594 c.p., oggi depenalizzato; 8) furto, art. 624 c.p.; 9) sostituzione di persona, art. 494 c.p.; 10) stalking art. 612-bis c.p.; 11) interferenze illecite nella vita privata, art. 615-bis c.p.; 12) trattamento illecito dei dati personali art. 167 codice della privacy; 12) in alcuni casi molto gravi, addirittura stupro ed altri reati legati alla sfera sessuale, ai sensi dell'art. 609-bis e ss. c.p.

Tali reati, sono aggravati e comportano un aumento di pena, ove concorrono una o più circostanze aggravanti, come ad es. la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, o l'aver agito per motivi abietti e futili ex art. 61 c. p.

Orbene, giova evidenziare al riguardo, che problema fondamentale della giustizia penale minorile, è quello dell'imputabilità, cioè a dire dei criteri attributivi della responsabilità. In proposito, la prima cosa da dire è che, affinché una persona minorenni, al di sotto degli anni diciotto, sia sottoposto a regime sanzionatorio, sono necessarie tre condizioni, mancando una delle quali, viene meno l'imputabilità e cioè a dire: 1) il compimento del quattordicesimo anno di età; 2) la capacità di intendere; 3) la capacità di volere. Nessuna di queste tre condizioni, deve essere presunta ma la loro sussistenza, deve essere accertata positivamente dal giudice caso per caso. Da tali assunti, è agevole intendere la differenza tra bullo maggiorenne, nel qual caso, la responsabilità ricade solo su se stesso e bullo minorenni, il quale se ritenuto capace di intendere e di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, in concorso con chi era addetto alla sua sorveglianza, ai sensi dell'art. 110 c.p. A tal uopo, il codice penale, all'art. 97, recita che: *non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*, mentre l'art. 98 c.p. al I° comma, riferendosi al minore degli anni diciotto, sancisce che: *è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita*. In tali casi, però, non vi è presunzione assoluta, ma spetta, anche qui al giudice, convincersi caso per caso, dello stato di capacità o di incapacità del soggetto.

E' facilmente intuibile, allora, che se a compiere atti di bullismo o altri tipi di condotte antiggiuridiche, sono minori degli anni quattordici, non è prevista nessuna responsabilità penale nei loro confronti. Si tratta, quindi, di soggetti non imputabili, nei cui confronti, la legge, nell'ambito del processo penale celebrato davanti al Tribunale Per i Minorenni, impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, la loro inimputabilità, ai sensi dell'art. 26 del DPR 22 settembre 1988n. 448, facendo terminare il processo in questo modo. Al riguardo, giova segnalare, che tale Tribunale, è competente, anche, nei casi in cui, il reato sia stato commesso dal minore, in concorso con persona maggiorenne. L'elemento psicologico ravvisabile nei reati scaturenti da atti di bullismo, sembra consistere nella volontà non tanto di

danneggiare la vittima, non essendo questo lo scopo esclusivo, quanto nell'intento da parte dell'autore del fatto, di offenderla, isolarla, deriderla e così, scherzare e ridere con gli amici, autoesaltandosi e volendo dimostrare a se stesso ed agli altri, di essere il più forte. L'elemento psicologico integrerebbe, quindi, gli estremi del c.d. *dolo eventuale*, consistente nella consapevolezza, da parte del bullo, che la sua condotta potrebbe causare il verificarsi dell'evento dannoso e per raggiungere tale scopo, accetta consapevolmente, sia tale rischio, sia le sue eventuali conseguenze ulteriori.

Comunque sia, circa il trattamento penale del minore degli anni diciotto, del quale sia stata accertata l'imputabilità, è prevista la sua assoggettabilità a tutte le sanzioni previste dal codice penale, ad eccezione dell'ergastolo, mitigate, però, dal conferimento al giudice di alcuni strumenti alternativi, tendenti ad evitare l'intervento punitivo e che siano di adeguamento della disciplina sanzionatoria alla personalità ed alle particolari esigenze degli imputati minorenni, secondo il principio informatore del diritto penale minorile, di tendere sempre alla risocializzazione ed al pieno recupero del minore. E' innegabile, infatti, che la tendenza alla criminalità giovanile, trova la sua genesi nel disadattamento, nell'inadeguatezza e nella disgregazione della famiglia, nella sfiducia nelle istituzioni tradizionalmente deputate alla socializzazione, nel disadattamento scolastico, nell'incapacità di rapportarsi con le autorità, nelle devianze sessuali, nel vagabondaggio ed in tutti quei fattori macro e microviolatori, tipici dell'età evolutiva. Da qui le determinazioni del legislatore di attivare, nei confronti dell'imputato minorenne, meccanismi processuali, costituzionalmente orientati alla sua integrazione sociale e compatibili con le esigenze rieducative di soggetti, la cui personalità è ancora in evoluzione, istituendo a tal uopo, un Tribunale Per i Minorenni, giudice specializzato, composto da un magistrato di Corte di Appello in qualità di presidente, da un giudice togato e due giudici laici, che svolge funzioni di giudice dibattimentale, di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari e di giudice dell'esecuzione. Va segnalata poi, tra le novità apportate dal DPR 22/09/1988 n. 448, l'istituzione del Giudice per le Indagini Preliminari ed il Giudice dell'Udienza Preliminare, organo collegiale, composto da

un magistrato e da due laici, che funge da filtro, sulla fondatezza dell'azione penale. Ma veniamo agli epiloghi relativi alla giustizia penale minorile ed alla definizione anticipata del processo a carico di imputati minorenni, non senza evidenziare che il processo penale minorile, segue le linee del processo penale ordinario a carico di persone maggiorenni, integrato dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al DPR 22/09/1988 n. 448 e dove, a parte la presenza di giudici specializzati e di altri organi competenti in materia, è garantita al minore imputato, una triplice assistenza: quella affettiva, garantita dalla presenza dei genitori, ai quali devono essere notificati a pena di nullità sia l'informazione di garanzia che il decreto di fissazione delle udienze, quella psicologico-sociale, garantita dalla presenza di operatori del servizio sociale e quella tecnica, garantita dalla presenza del difensore, il quale se nominato d'ufficio, deve possedere specifica preparazione in diritto minorile, conseguita a seguito di frequentazioni di corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati, nelle materie attinenti al diritto minorile ed alle problematiche dell'età evolutiva.

Le udienze penali minorili, al pari di quelle previste per gli imputati maggiorenni, davanti al tribunale ordinario, prevedono due tipi di udienze: quelle celebrate in camera di consiglio e quelle dibattimentali. Le udienze in camera di consiglio, sono sempre celebrate a porte chiuse e riguardano: l'udienza di convalida dell'arresto, l'udienza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto su richiesta del P.M., l'udienza preliminare, l'udienza conseguente all'esito della sospensione con messa alla prova, le udienze nel procedimento esecutivo e le udienze di sorveglianza.

L'udienza preliminare è forse il momento più importante di tutto l'iter processuale, in quanto il giudice, in composizione collegiale, dispone di ampi poteri di definizione anticipata del processo. E' prevista la partecipazione degli esercenti la potestà sul minore, con avviso a pena di nullità e degli operatori del servizio sociale.

L'udienza dibattimentale, celebrata davanti al Tribunale per i minorenni nella sua composizione plenaria, come tutte le udienze minorili, non è pubblica, anche se, il minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può chiedere al Tribunale che

sia celebrata in forma pubblica. In tale udienza, al pari dell'udienza preliminare, il contraddittorio è necessario e il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato, agli esercenti la potestà ed alla persona offesa. Il processo penale minorile, al pari del processo ordinario maggiorile, può concludersi con una sentenza di assoluzione, una sentenza di condanna del colpevole, con il pagamento di una pena pecuniaria o con altre misure orientate alla prevenzione della delinquenza minorile. In proposito, è utile segnalare, che tutte le decisioni dei Tribunali per i minorenni, possono essere appellate presso una sezione apposita della Corte d'Appello.

Non sembra però, questa la sede adatta per approfondire un argomento di così ampio respiro, come la giustizia penale minorile, con le sue caratteristiche, i suoi organi, le relazioni che intercorrono tra il processo vero e proprio ed i riti differenziati o il trattamento penitenziario dei minori. Val la pena, invece, accennare, agli strumenti giuridici, che il legislatore ha previsto al fine di adeguare la disciplina penale ordinaria alla giustizia minorile, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze di questi particolari soggetti e che comportano una definizione anticipata del processo. Vengono subito in rilievo gli strumenti per evitare la condanna, che sono: 1) la sentenza di non luogo a procedere, per irrilevanza del fatto ex art. 27, DPR 22/09/1988 n. 448, qualora risultino la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e la sussistenza di un pregiudizio per le esigenze educative del minore, a causa dell'ulteriore corso del processo; 2) la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli artt. 28 e 29 stesso DPR, volta ad evitare la condanna del minore, ove sottoposto ad esperimento, dimostri un'evoluzione positiva della sua condotta e della sua personalità, di essersi, cioè, ravveduto, studiando, lavorando o svolgendo attività di volontariato, che può portare il reato, addirittura ad essere dichiarato estinto. In questi casi, il giudice quando ritiene di dover valutare la personalità del minore, può disporre la sospensione del processo e ordinare l'affidamento del minore ai servizi dell'amministrazione della giustizia, al fine di procedere ad attività di osservazione di trattamento e di sostegno. Al contempo, il giudice, con lo stesso provvedimento può impartire prescrizioni dirette alla

riparazione delle conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa; 3) vi è poi la c.d. mediazione penale minorile, secondo la quale, un terzo, neutro, tenta mediante scambi tra le parti di giungere ad una soluzione del conflitto scaturito dal reato. L'esito positivo dell'esperimento, viene comunicato al giudice, che deciderà per l'irrelevanza del fatto, la messa alla prova o il perdono giudiziale; 4) il perdono giudiziale è uno strumento, con il quale il giudice si astiene dal rinviare a giudizio, l'imputato, oppure dal pronunciare una sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 169 c.p. in combinato disposto con l'art. 32 comma 1 DPR448/1988 e lo fa, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, pronunciando per l'appunto, sentenza di non luogo a procedere, per concessione del perdono giudiziale. Tale beneficio, viene concesso quando si ritiene che si possa infliggere una pena restrittiva non superiore a due anni di reclusione ovvero ad una pena pecuniaria non superiore a € 5,00. La concessione è subordinata alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere futuri reati ed è finalizzata ad esigenze risocializzanti e di recupero del minore, che si affiancano, però, ad uno spirito prettamente retributivo dell'istituto, essendo il concetto di perdono, una sorta di riprovazione della condotta illecita. Tra gli strumenti per attenuare la pena da infliggere, sono da ricordare: 1) la circostanza attenuante della minore età; 2) le circostanze previste dall'art. 114, 3c. c.p. Vi sono poi, gli strumenti per evitare l'esecuzione della pena in carcere, come ad es. 1) la sospensione condizionale della pena, ordinata dal giudice, per un periodo di cinque anni per i delitti o per due per le contravvenzioni, trascorsi i quali, se il condannato non ha commesso reati della stessa indole, il reato è considerato estinto. Tale beneficio è previsto quando la pena irrogata sia tale da privare il condannato minorenni della libertà per anni tre; 2) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, come la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria sostitutiva; 3) l'amnistia, ex art. 151 c.p. che è una forma di estinzione del reato e se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie Tra gli strumenti per ridurre la durata della pena, sono da segnalare 1) la liberazione condizionale che fa cessare l'esecuzione della pena prima

della scadenza del termine stabilito nella sentenza di condanna. Al minore liberato condizionalmente, deve essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata o del riformatorio. Sono da segnalare, ancora, gli strumenti che rendono meno afflittiva l'espiazione della pena, tra i quali ricordiamo 1) l'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 Ordinanza penitenziaria, che è una misura alternativa alla detenzione e consiste nell'affidare il minore condannato ai servizi sociali per un tempo uguale a quello della pena da espiazione, con l'applicazione di particolari prescrizioni, impartite al fine di evitare ulteriori reati; 2) la detenzione domiciliare, consistente nella possibilità di espiazione della pena detentiva nell'abitazione del condannato o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza. L'art. 47-ter, c.4 Ordinanza penitenziaria, prevede, infatti, che la misura della detenzione domiciliare possa essere disposta a persone di età minore degli anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Da ultimo occorre segnalare gli strumenti per abolire o attenuare gli effetti penali della condanna, che sono 1) il casellario giudiziale per minorenni; 2) la riabilitazione speciale. È di tutta evidenza che trattandosi di imputati minorenni, le tutele e le garanzie, sono più estese, rispetto a quanto avviene normalmente nel processo ordinario a carico di imputati maggiorenni. Prima di concludere, è bene rivolgere seppur brevemente, l'attenzione, anche, alle misure di rieducazione ed alle misure di sicurezza, che nell'ambito della prevenzione criminale dei minorenni, assolvono al compito di risocializzare il soggetto, preservandolo dal commettere futuri reati. Per ciò che attiene alle misure di rieducazione, esse consistono in misure *ante delictum*, la cui applicazione cioè, non è subordinata alla commissione di un reato e che attraverso un procedimento civile di volontaria giurisdizione, sono volti alla rieducazione dei minori disadattati e pertanto sono strumenti diversi dalle misure di sicurezza previste dal diritto penale. Esse sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, che non fa venir meno la potestà genitoriale e, per i minori che non accettano la partecipazione alla vita sociale, come la scuola, il lavoro, lo sport e le

manifestazioni religiose e che pertanto, non possono essere rieducati in regime di libertà, il collocamento in casa di rieducazione o in istituto medico-psico-pedagogico ai sensi della legge minorile (art. 25 n. 2, R.D.L. 20/07/1934 n.1404, mod. dalla Legge 888 del 1956).

Le misure di sicurezza personali, previste per i minorenni, invece, appartengono alla prevenzione *post delictum* ed hanno natura criminale e consistono in trattamenti terapeutici o risocializzanti, a cui sono assoggettati, minori imputabili o non imputabili, ritenuti socialmente pericolosi. Sono due, quindi, i presupposti, necessari per la loro applicazione: la pericolosità sociale e la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 199 al 240 del codice penale, si dividono in personali detentive e non detentive. Tra le misure personali detentive, l'unica applicabile nei confronti di imputati minorenni, sembra essere quella del ricovero in un riformatorio giudiziario, ai sensi degli artt. 223, 224 e 225 c.p., *che consiste nel togliere costoro dal loro ambiente ed inserirli in una comunità di giovani*, trasformando così, la vecchia struttura penitenziaria, da luogo chiuso, in luogo aperto. La durata di questa misura, si sostituisce alla durata della pena da scontare. Il soggetto ricoverato è sottoposto a controllo continuo, al fine di prevenire comportamenti antiggiuridici ed è coadiuvato da strategie pedagogiche, finalizzate alla crescita della personalità ed alla progressiva maturità del minore, nonché, alla sua integrazione sociale. Tra quelle non detentive, invece, sembrano applicabili: il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province ex art. 233 c.p., l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ex art. 235 c.p. e la libertà vigilata ai sensi degli artt. 224, 225, 228, 232 c.p., che prevede l'affidamento del minore ai servizi sociali, i quali, a sua volta possono avvalersi di privati.

Al minore, vengono impartite delle prescrizioni, la cui trasgressione, può comportare la sua sostituzione con il riformatorio.

Fatte queste premesse, che si sono rese necessarie, per meglio comprendere i profili criminologici legati alla delinquenza minorile e riprendendo le trame del discorso sulle conseguenze penali del bullismo e del cyberbullismo, bisogna ammettere che i

rilievi sin qui svolti, ci permettono di riflettere, su quanto sia doveroso e legittimo, intervenire preventivamente con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici sfaccettature e combattere per la tutela dell'altro, specie quando l'altro è un minore, incapace di difendersi. Ma come intervenire? Va certamente salutato con favore l'intervento del legislatore che con la Legge 29 maggio 2017, n. 71 ha fatto passi da gigante, entrando nel vivo del discorso ed invitando diversi soggetti a sviluppare strategie volte alla prevenzione ed al contrasto sia del bullismo che del cyberbullismo. Bisogna, allora, agire con consapevolezza su più fronti: spetta innanzitutto alla famiglia il compito più arduo di istruire ed educare i figli, insegnando loro il valore delle regole, delle figure di autorità e del rispetto altrui, perché l'inadeguatezza, la disgregazione familiare e la disattenzione verso questo allarmante fenomeno, sono, spesso, prodromi della criminalità giovanile, tendente ad esordire proprio con l'età puberale, specie in una società come quella attuale dove le giovani generazioni, sempre più iperconnessi, se non adeguatamente responsabilizzati verso l'uso della rete, sono sottoposti al rischio mai scongiurato di commettere azioni criminali. E' compito della scuola, poi, coinvolgere gli studenti in un'opera di condivisione delle regole e di conoscenza delle azioni, predisponendo linee di orientamento e contrasto, facendo leva proprio sulla formazione del personale al quale è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole della rete, non senza predisporre azioni di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia in qualità di vittime che di autori di fattispecie delittuose. Ai giudici, si chiede di fare giustizia, restituendo onore e dignità alle vittime di bullismo, con provvedimenti esemplari, che siano rispettosi, però, del principio informatore della giustizia penale minorile, tendente a perseguire sempre il pieno recupero del minore. Spetta, quindi, agli avvocati, dare voce alle vittime di bullismo, incentivandoli ad avere fiducia nella giustizia, della quale, anche l'avvocato, al pari del giudice è operatore.

Non c'è sentenza senza l'intervento dell'avvocato, la sua capacità di ascoltare e di farsi ascoltare, diventa un'arma fondamentale per le vittime di bullismo, che sono tenuti a denunciare il fenomeno presso le competenti autorità giudiziarie, senza

lasciarsi intimorire dagli atteggiamenti prepotenti e prevaricatori dell'autore del fatto, ne lasciarsi scoraggiare dalle lungaggini processuali, altrimenti, il bullismo è destinato a fare un'altra vittima e cioè il diritto.

Avv. Raffaele Campagna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Campagna', written over the printed name.